



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO
DEI LAVORATORI NON COMUNITARI STAGIONALI
NEL TERRITORIO DELLO STATO PER L'ANNO 2013**



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione";

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota di 35.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

RILEVATO che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2013, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili – in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero – e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

RILEVATO, inoltre, che – avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione – è opportuno prevedere una quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 35.000 unità autorizzata per l'anno 2012;

CONSIDERATO che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

Articolo 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Articolo 2

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto – con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 – saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma, 15 FEB. 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Stano

ATTO DI ADESIONE

tra il Prefetto di

e

_____,
(indicare Associazione o Sezione territoriale e/o categoriale dell'Associazione Nazionale di rappresentanza
dei datori di lavoro firmataria del protocollo di intesa in sede nazionale)

rappresentata da _____

domiciliato per la carica in _____

L'Associazione sopra indicata, in considerazione dell'autonomia territoriale prevista dalle norme statutarie, manifesta piena adesione a quanto previsto dal Protocollo di intesa (che costituisce parte integrante del presente documento) stipulato, a livello nazionale, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociale in data _____ con la propria Associazione Nazionale di rappresentanza in materia di procedimenti di nulla osta al lavoro stagionale di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Di conseguenza, l'associazione firmataria del presente atto assume tutti gli impegni e le responsabilità previste dal predetto Protocollo.

IL PREFETTO DI
(firma)

, ASSOCIAZIONE
(firma)

